

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » (185-B) (D'iniziativa dei senatori Arena ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 571, 582, 583
ARENA . . . . .	572, 573
ATTAGUILE . . . . .	573, 582
COPPOLA . . . . .	575, 576
FERIOLI, sottosegretario di Stato per la giustizia e giustizia . . . . .	581, 582
FILETTI . . . . .	577
FOLLIERI . . . . .	573, 579, 582
GALANTE GARRONE . . . . .	576
LICINI . . . . .	574
LISI, relatore alla Commissione . . . . .	572, 576 580 e <i>passim</i>
LUGNANO . . . . .	574, 581
MAROTTA . . . . .	573
MARTINAZZOLI . . . . .	580
SABADINI . . . . .	578

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » (185-B), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili », d'iniziativa dei senatori Arena, Genovese, Marotta, Santalco, Carollo, Mazzei, Salerno e Gaudio, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

Prego il senatore Lisi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L I S I , *relatore alla Commissione*. Con il disegno di legge n. 185, approvato dal Senato nella seduta del 25 ottobre 1972 e composto di due soli articoli, sono state introdotte: una norma di carattere generale, all'articolo 1, che modifica le precedenti norme riguardanti i concorsi per la nomina a notaio, laddove si prevede la possibilità di aumentare con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura massima del 12 per cento, il numero dei posti messi a concorso sempre nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria; con l'articolo 2, una norma di carattere particolare, con riferimento, cioè, al concorso già bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, dato che per tale concorso è previsto un aumento dei posti nella misura massima disposta dal precedente articolo. Il secondo e terzo capoverso del citato articolo, invece, prevedono le modalità di attuazione della legge.

Questa è la sostanza del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Arena ed altri, approvato dalla nostra Commissione. La Camera dei deputati ha mantenuto con gli articoli 1 e 3 il testo trasmesso dal Senato, sia pure trasferendo quanto previsto dall'articolo 2 all'articolo 3; ma ha introdotto due nuovi articoli che modificano radicalmente il contenuto del provvedimento. Ed io vorrei spiegare in che cosa consiste questa trasformazione.

In sostanza, il disegno di legge n. 185 prevedeva, con riferimento al futuro, la possibilità, per il Ministro di grazia e giustizia, di aumentare fino al 12 per cento i posti messi a concorso, nei limiti contemplati dall'articolo 1. Con l'articolo 2 veniva già introdotta una norma eccezionale perchè, non più come facoltà del Ministro ma *ope legis*, si stabiliva che la misura del 12 per cento sarebbe stata attuata con riferimento al concorso bandito con decreto 4 luglio 1970.

In base a quanto ha approvato la Camera dei deputati, invece, i dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, che non abbiano conseguito la predetta nomina, sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza. Con questo si modifica praticamente l'articolo 45 — se non erro — della legge fondamentale del 1913; ma aggiunge ancora — il secondo capoverso dell'articolo 2 introdotto dall'altro ramo del Parlamento — che « le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità ». L'articolo 4, peraltro, recita: « I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purchè non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio... ».

La Commissione è libera di fare quello che crede, però debbo sottolineare che già con questo primo capoverso dell'articolo 4 si travisa radicalmente l'intendimento dei presentatori. Ho potuto accertare che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha espresso parere contrario a tale impostazione; ma non sono riuscito a conoscere esattamente quale sia stato l'atteggiamento dei vari Gruppi in quella sede.

A R E N A . È stato sostanzialmente unanime.

L I S I , *relatore alla Commissione*. Innanzitutto vorrei chiedere ai presentatori se si considerano soddisfatti delle modifiche in-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

trodotte dall'altro ramo del Parlamento. In secondo luogo vorrei pregare la Presidenza di dare la possibilità ai componenti di questa Commissione di concordare nell'ambito dei rispettivi Gruppi l'atteggiamento da assumere prima di passare alla votazione del provvedimento, perchè sarebbe antipatico se questo non dovesse ottenere l'adesione unanime della maggioranza della Commissione.

A R E N A . Ricordo che allorquando i colleghi proposero in questa sede alcuni emendamenti — che sono sostanzialmente quelli approvati dalla Camera — io espressi parere contrario. Senonchè, le considerazioni svolte alla Camera dei deputati mi spingono a considerare il problema sotto un profilo di equità.

In effetti, risulta ufficialmente che i coadiutori interessati sono in tutto 28; ma vi è una altra considerazione da fare e cioè: siamo stati tutti d'accordo nell'approvare il disegno di legge nella sua formulazione originaria, ossia abbiamo consentito che venissero nominati notai i 23 idonei dell'ultimo concorso. Presso la Camera dei deputati si è obiettato — ecco perchè parlavo di equità — che i coadiutori interessati (che sono 28, ripeto) non solo sono idonei ma hanno anche esercitato, quindi hanno qualcosa in più rispetto a quelli per i quali abbiamo dato il nostro assenso. Dobbiamo peraltro ricordare che le sedi vacanti sono 400, per cui possiamo estendere l'ambito applicativo della norma senza contrastare con il principio del *neminem laedere*. Se così non fosse, infatti, io stesso non avrei proposto il disegno di legge e tanto meno sarei venuto oggi a dire che sono d'accordo sulle modifiche introdotte dalla Camera.

M A R O T T A . Anzitutto non credo che dobbiamo interpretare la decisione assunta dalla Camera dei deputati come un affronto nei nostri riguardi, perchè ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee. D'altra parte, per tranquillizzare la mia coscienza, mi sono fatto carico di interpellare i compagni e gli amici componenti della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, e ho potuto accertare che la decisione adottata è stata unanime.

Penso, pertanto, che le ragioni esposte dal collega Arena siano valide e possano sgomberare il terreno da ogni perplessità. Non veniamo a ledere i diritti o gli interessi di alcuno, perchè vi sono 400 posti vacanti che bisogna coprire. D'altra parte abbiamo creato delle illusioni negli interessati che da un anno e più seguono le sorti del presente disegno di legge; (non mi sentirei di compiere un atto che verrebbe a disattendere le loro aspettative). Vorrei aggiungere — si tratta forse di un'indiscrezione — che poco fa il Governo, interpellato ufficiosamente, ha dichiarato di non essere contrario al testo approvato dalla Camera dei deputati; non vedo quindi la ragione per cui dovremmo essere noi di avviso diverso.

Per tali considerazioni raccomando l'approvazione del presente disegno di legge, il quale, pur non soddisfacendo dal punto di vista giuridico, non reca tuttavia danno ad alcuno ma rappresenta in definitiva un atto di giustizia.

A R E N A . Vorrei pregare i colleghi di non ritardare l'approvazione del disegno di legge tenuto conto del limite temporale che è costituito dai 50 anni di età. Sarebbe infatti antipatico se nelle more dell'approvazione scattasse per qualcuno questo termine.

F O L L I E R I . Il Parlamento potrebbe sempre intervenire con un'altra legge!

A T T A G U I L E . Non entro nel merito del provvedimento e quindi non espongo le mie perplessità perchè potrei apparire influenzato dalla mia attività professionale. Vorrei però che risultasse agli atti la giusta interpretazione dell'articolo 2 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati. Io mi chiedo, infatti, se coloro che, dichiarati idonei in seguito ad un concorso per la nomina a notaio, svolgono l'attività di coadiutore possono, se lo vogliono, continuare a svolgere tale attività anche oltre il termine dei cinque anni fissati dalla norma. Credo, cioè, se gli idonei che non fanno domanda di nomina a notaio, gli idonei oltre i 50 anni o coloro che nominati notai rinunciano alla nomina e

quindi non possono più diventare notai se non a seguito di un altro concorso, potranno svolgere l'attività di coadiutore anche oltre i 5 anni. Mi preoccupa, infatti, la eventualità che ai notai venga a mancare, dopo i 5 anni, la collaborazione di un qualsiasi coadiutore. Il mio intervento si limita a questa richiesta di precisazione che, a mio avviso, è bene che risulti nel verbale della seduta.

**L I C I N I .** Fin da quando abbiamo discusso il provvedimento nel suo testo primitivo, appariva chiaro che la sanatoria del concorso del 1970 era una stortura, tanto è vero che si ricorse alla norma di carattere generale dell'articolo 1 con l'aumento del decimo o del doppio decimo a somiglianza di altri concorsi, per dare una parvenza di ortodossia a quel salvataggio *in extremis*. Nonostante ciò rimanemmo con la sensazione sgradevole che il provvedimento fosse troppo particolare; oggi, però, facciamo di peggio, introduciamo una retroattività dal 1952, adducendo a giustificazione il fatto che una siffatta legge non danneggia nessuno. Una giustificazione del genere non mi sembra sufficiente a qualificare dal punto di vista tecnico e legislativo un provvedimento, e adottandola corriamo il rischio di scadere al ruolo di chi risolve di volta in volta isolati stati di disagio; siffatto ruolo non compete alla nostra funzione ed anzi mi sembra indecoroso. Non entro nel merito del provvedimento, dico soltanto che mi preoccupa del giudizio di chi valuterà il nostro eventuale assenso, e dichiaro, pertanto, a titolo personale, che il mio voto non sarà favorevole.

**L U G N A N O .** Mi rendo perfettamente conto che la Camera ha espresso all'unanimità parere favorevole su questo provvedimento e che ciascuno di noi si pone un problema di coerenza di fronte a certi atteggiamenti; non vorrei però che, nonostante i buoni propositi, si continuasse a ricorrere ai provvedimenti-fotografia dietro le insistenze, le pressioni e le lamentele di poche persone che si trovano di volta in volta in particolari situazioni. La mia preoccupazione, infatti, verte più sulla situazione generale che sul

merito del provvedimento; anche se dal punto di vista umano può essere giusto lasciarsi commuovere non possiamo spingere le cose ad un punto tale per cui si possa dire, per assurdo, che in Italia chiunque sia concepito, anche se non è vitale, può contare sulla comprensione del Parlamento. Noi non possiamo considerarci membri onorari di un ente assistenziale. A ben guardare, inoltre, coloro che hanno fatto il concorso nel 1952 e che noi vogliamo recuperare, si sono certamente ripresentati ad altri concorsi e sono stati putualmente e inesorabilmente bocciati. Il senatore Arena dice che costoro hanno però accumulato una vasta esperienza come coadiutori per cui si può senz'altro fare affidamento sul loro lavoro; ma io, a mia volta, faccio presente che sono richiesti soltanto due anni di attività di coadiutore e per di più neanche continuativi. Potrebbero, dunque, usufruire della sanatoria coloro che nell'arco di venti anni, saltuariamente, diciamo addirittura in forma turistica, per due o tre mesi fino a raggiungere i due anni richiesti, hanno svolto, a pezzi e bocconi, una certa attività di coadiutore. Siamo perciò attenti a quello che facciamo; è anche una questione di credibilità della nostra funzione e soprattutto di impegno da mantenere.

È pur vero che noi siamo sottoposti alla pressione continua, che rasenta la tortura, di lettere, telefonate, biglietti di amici e quindi diventa difficile non cedere alla commozione; è pur vero che vi sono tante sedi vacanti, ma è altresì vero che vi sono tanti giovani che studiano seriamente e devono avere delle prospettive. A questi giovani non possiamo offrire la visione di un Parlamento che incoraggia a fare i concorsi perchè comunque vadano è sempre pronto a varare leggi che alla fin fine soddisfano le aspirazioni e risolvono i problemi di tutti; un tale atteggiamento non sarebbe certamente un esempio di serietà.

Per concludere, non entro nel merito del disegno di legge perchè la mia è una questione di principio. Siamo dunque contrari a ratificare l'estensione nel tempo della sanatoria, così come risulta dalle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

C O P P O L A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io anticipo che pervengo alle conclusioni della relazione svolta in maniera obiettiva e critica dal senatore Lisi, il quale ha lasciato ai Gruppi la responsabilità della decisione. Di fronte alle notevoli perplessità emerse, debbo rilevare che vi sono, però, molti punti di vista non collimanti con la realtà della situazione. Premetto che il notariato, e per esso gli organi rappresentativi — cioè il Consiglio nazionale del notariato —, non è stato prima e non è tutt'ora, in linea di massima, favorevole a questa legge. Da un certo punto di vista, vorrei dire corporativo, i notai avrebbero qualche interesse a che si perpetuasse la situazione dei dichiarati idonei, perchè ciò è consentito dalla possibilità della figura dei coadiutori, che fanno molto comodo ai notai. Infatti, in determinate circostanze, essi si giovano di queste persone nei permessi di assenza, per andare in ferie, per casi di malattia; quindi, in sintesi, direi che non c'è, a questo proposito, un problema d'interessi di categoria.

Noi dobbiamo partire dallo spirito che ha animato i proponenti, i quali, sia nella passata legislatura che nell'attuale, si sono preoccupati dei 23 dichiarati idonei nel penultimo concorso (infatti ce ne è uno in corso e di cui si stanno svolgendo gli orali con una rapidità che ha del sorprendente); d'altronde lo stesso Senato si preoccupò del recupero di questi 23 idonei. Ci furono diversi tentativi, ma soprattutto il Senato tentò di sanare la situazione riportando una norma generale al fine di evitare l'ipocrisia delle leggi fotografica. Allora cominciamo, innanzitutto, a dire che, d'ora in avanti, queste situazioni difficilmente si potranno ripetere se non rientrando nell'alveo della disposizione di carattere generale che considerammo, a suo tempo, utile introdurre, perchè tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgono di questa facoltà; se nonchè noi — ecco l'anomalia — invece del 10, parlammo del 12 per cento.

Che cosa hanno fatto i colleghi della Camera? Sotto un certo profilo — e non parlo in termini paradossali — hanno cercato di correggere questa situazione anomala. Hanno detto: perchè soltanto i 23 del concorso del

1970. Riportiamoci ad un periodo anteriore — io mi permetterò di fornire taluni dati enunciati dal Governo nell'altro ramo del Parlamento — e immettiamo anche questi altri dichiarati idonei — che peraltro hanno effettivamente esercitato funzioni notarili a più riprese — nell'attività professionale. Sotto un certo aspetto avrebbero più merito e più diritto i secondi che i primi, perchè questi ultimi hanno partecipato al concorso e sono stati dichiarati idonei, ma — anche per il maggiore, ormai, spazio di tempo — non sono stati ad aspettare la chiamata; invece i secondi vorrei dire che sono stati anche un po' sfruttati e adesso dovrebbero veder premiata questa loro attesa. Insomma siamo nello stesso ordine di idee: la Camera, prendendo atto della volontà del Senato di operare questo salvataggio, ha integrato la situazione riportando i limiti al concorso del 1952. Resta il fatto però che — nella mia modestissima competenza posso assicurarlo — tali situazioni non potranno più configurarsi. Dal punto di vista statistico posso fornire questi dati che il Governo, come ho detto poc'anzi, ha enunciato alla Camera: precisato che non esiste un ruolo dei coadiutori notarili e che i candidati dichiarati idonei nei concorsi banditi dal 1952 ad oggi e non nominati successivamente notai sono 57, tra i quali 41 non hanno superato i 50 anni di età (si tratta di uno sbarramento di legge che non può essere superato), il Governo precisa che 22 candidati vincitori di precedenti concorsi sono stati dichiarati decaduti dalla nomina, fra costoro 15 non hanno superato i 50 anni di età e dei 424 posti disponibili 400 sono stati messi a concorso, cioè 200 nel 1970 e 200 nel 1972 e che per il biennio 1973-74 si prevedono 34 sedi vacanti per raggiunti limiti di età.

A questo punto sorge un problema quasi di coerenza; capisco tutte le perplessità quando si tratta di prendere in considerazione situazioni quasi individuali, ma ora il Senato non deve avere delle grosse preoccupazioni per questo allargamento, perchè oltre tutto si tratta di un atto di giustizia, nel senso che mentre prima si era operato su una categoria limitata a 23 persone, oggi ci si rivolge a tutta la categoria. Detto questo, devo precisare,

— e sono d'accordo col senatore Arena — che un rinvio di sette giorni è vero che non crea grossi problemi, però bisogna anche tener conto che più si va avanti nel tempo, più si affievoliscono le speranze di qualcuno che è vicino al raggiungimento del cinquantesimo anno di età. Pertanto, se la Commissione lo ritiene opportuno, potremmo aderire alla proposta avanzata dal relatore per un brevissimo rinvio alla prossima settimana, oppure, qualora le preoccupazioni che sono state manifestate fossi riuscito a fugarle io col modestissimo intervento svolto, potremmo prendere in esame il provvedimento — se è d'accordo anche il relatore — in questa stessa seduta.

**L I S I**, *relatore alla Commissione*. Per chiarire il motivo della mia proposta devo dire che ho cercato di raggiungere una armonia di pareri su questo provvedimento, tanto più che alla Camera il provvedimento stesso è stato votato all'unanimità. Per evitare la spaccatura che si andava delineando ho proposto un rinvio di breve durata.

**G A L A N T E G A R R O N E**. Vorrei dire semplicemente che un disegno di legge (dovrebbero esserlo tutti) proiettato verso l'avvenire è stato poi concentrato quasi immediatamente sul presente: mi riferisco al concorso del 1970. Con le modifiche introdotte dalla Camera, oggi retroagisce sino al 1952, vale a dire per uno spazio superiore a venti anni. Ora, quale sia il numero di questi « ripescati » dal 1952 ad oggi non mi è chiaro, anche se — come è stato ricordato dal senatore Coppola — il sottosegretario Pennacchini, nella seduta del 1° marzo 1973 della Commissione giustizia della Camera, ha comunicato che i candidati dichiarati idonei nei concorsi banditi dal 1952 ad oggi e non nominati successivamente notai sono 57. Domando: sono 57 quelli dichiarati idonei, o sono 57 quelli di cui parla l'articolo 4 introdotto dalla Camera, cioè quelli che hanno svolto funzioni di coadiutore?

**C O P P O L A**. È un numero complessivo.

**G A L A N T E G A R R O N E**. Bene, allora non è che io voglia mettere in dubbio

la parola del sottosegretario Pennacchini, ma sentire che dal 1952 ad oggi sono soltanto 57 i dichiarati idonei, mi lascia piuttosto perplesso. Pertanto, se si dovesse prospettare la soluzione di un rinvio a brevissima scadenza, sarebbe molto opportuno che il Ministero fornisse delle indicazioni precise e cioè: quali e quanti sono stati i concorsi banditi dal 1952 ad oggi; quali e quanti sono stati gli idonei nei singoli concorsi.

Molto saggiamente il Presidente ha ricordato il secondo comma dell'articolo 4, laddove è scritto che: « Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta », cioè quelle considerazioni svolte dal senatore Arena, per cui sono meno meritevoli questi 23 che andiamo a ripescare di quelli che già qualcosa hanno fatto perchè almeno hanno fatto i coadiutori, è una constatazione che vale in quanto ci si limiti a quelli, ma con questo secondo comma si apre una strada che non sappiamo nemmeno quanto sia larga! Ecco perchè, a mio giudizio, ha importanza conoscere il numero preciso di quelli che sono stati dichiarati idonei nei vari concorsi. Dice il senatore Lugnano — e giustamente, a mio modo di vedere — che il problema quantitativo non dovrebbe interessare; però anche questo ha il suo peso. D'altronde, con molta chiarezza anche se il provvedimento verrà rinviato di qualche giorno, dico subito che io sono contrario alle modifiche introdotte alla Camera per i motivi che sono stati espressi largamente dal relatore Lisi e con molta chiarezza dal collega Lugnano. Si tratta anche di una questione di moralità legislativa, perchè non bisogna eccedere in questi « ripescaggi », in questo rivangare posizioni di favore per candidati che, venti anni fa, molto probabilmente erano meritevoli ma che ormai, dopo tanto tempo, non so proprio quale merito possano più avere, eppure ecco, anche per loro, questa provvidenziale legge! Cerchiamo di non essere una congregazione di carità, ma un Parlamento che si preoccupa di leggi nuove e di giovani che oggi si presentano ai con-

corsi e che non devono vedere la loro posizione pregiudicata o appesantita da situazioni di favore di chi, venti anni fa, non ha superato la prova.

**F I L E T T I .** Quando, precedentemente, la nostra Commissione ha discusso il presente disegno di legge, abbiamo posto in rilievo come, in occasione di concorsi, normalmente è data facoltà al Ministro competente di aumentare fino alla misura massima del 10 per cento il numero dei posti messi a concorso.

Abbiamo rilevato in quell'occasione la stranezza per cui tale facoltà non veniva concessa in caso di concorsi relativi alla nomina a notaio. E prendendo spunto dal disegno di legge presentato dai senatori Arena ed altri abbiamo introdotto una norma modificativa alla legge del notariato, dando facoltà al Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio del notariato, di aumentare fino alla misura del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso.

Evidentemente queste nomine a notaio vengono effettuate nell'ambito di coloro i quali sono stati dichiarati idonei, ma non sono stati nominati a causa del numero dei posti messi a concorso. Quindi, il presupposto della nomina a notaio, anche per coloro che sono entrati nella graduatoria prescritta, è la idoneità. Tutti siamo stati d'accordo nel ritenere legittima e fondata questa modifica da apportare alla legge del notariato.

Abbiamo così potuto stabilire che anche per i notai fosse usato lo stesso trattamento riservato alle altre categorie di professionisti. E adottando questa nuova norma ci siamo posti il quesito se non fosse il caso che uguale trattamento venisse usato anche a favore di coloro che avevano partecipato a precedenti concorsi e non avevano potuto usufruire dell'agevolazione prevista nella disposizione da noi concordemente approvata. Per tale motivo siamo ricorsi ad una norma di carattere transitorio, con la quale abbiamo ritenuto di estendere la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di aumentare il numero dei posti messi a concorso a favore di coloro i quali erano stati dichiarati idonei in un concorso che aveva avuto luogo in un'epoca

piuttosto immediata rispetto a quella per la quale abbiamo adottato il nuovo provvedimento.

Il mio Gruppo avvertì in quell'occasione un'esigenza, cioè fece riferimento al trattamento particolare che in altre circostanze era stato usato anche a favore di notai. Abbiamo posto in evidenza che vi erano delle leggi con le quali in due occasioni era stato consentito al Ministro di grazia e giustizia di potere aumentare il numero dei posti messi a concorso; e traendo motivo da tale rilievo abbiamo ritenuto che fosse opportuno ed equo estendere questo trattamento di favore anche a coloro che avevano partecipato a concorsi precedenti a quello del 1970. Così presentammo un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, chiedendo che anche per coloro che erano stati dichiarati idonei nei concorsi notarili banditi successivamente alla legge 1° dicembre 1952, n. 1845, fosse adottato lo stesso nuovo criterio previsto dall'articolo 1. Ponemmo sin da allora una condizione, cioè che i dichiarati idonei avessero svolto quanto meno in precedenza l'attività di coadiutore di notaio per almeno 24 mesi.

Il nostro emendamento era ispirato a criteri di equità, di giustizia e di parità di trattamento tra le persone che si trovavano nelle medesime condizioni di quelle che avevano partecipato al concorso del 1970. Questa Commissione ritenne allora di respingere l'emendamento, che invece è stato fatto proprio all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera la quale, anche se non lo ha accolto letteralmente, lo ha appurato nel suo sostanziale contenuto facendo riferimento proprio alla data di decorrenza dei vari concorsi espletati in epoca successiva al 1952, e al periodo di attività dei dichiarati idonei prestata come coadiutori di notai, determinato nella misura di almeno 24 mesi.

Ora, a me non sembra che, rimettendoci alle determinazioni della Camera, noi vorremmo licenziare una cosiddetta legge fotografia. Se la legge fotografia è stata fatta, ciò è nel testo che precedentemente abbiamo approvato, in quanto non possiamo nascondere che siamo pervenuti a quelle conclusioni nello esclusivo intento di far nominare notai 23

persone che avevano partecipato al concorso del 1970 e che non avevano conseguito la nomina perchè i posti messi a concorso in quell'occasione erano 200 e non 223, tanti quanti furono gli idonei. Se così stanno le cose mi sembra che ragioni di parità di trattamento, di equità e di giustizia vogliano che l'agevolazione in via transitoria adottata per coloro che hanno partecipato ad un determinato concorso sia estesa anche a quelli che hanno partecipato a concorsi antecedenti. Questi ultimi, peraltro, a prescindere dal fatto che sono stati dichiarati idonei come gli altri, hanno già svolto nella maggior parte un'attività di carattere notarile esercitando le funzioni di coadiutore notaio. Pertanto, anche in conformità a quanto in precedenza abbiamo dichiarato in questa sede, esprimiamo il nostro parere favorevole a che venga recepita da questa Commissione la decisione adottata alla Camera dei deputati.

Ho ascoltato attentamente il senatore Attaguile, il quale ha manifestato delle perplessità in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. A me sembra che queste perplessità non possano essere disattese.

L'interpretazione letterale dei due commi dell'articolo 2 induce a ritenere che si sia voluto stabilire che il coadiutore notaio può prestare la sua attività soltanto per un tempo determinato e cioè per un quinquennio decorrente dalla dichiarazione di idoneità. Io ritengo che questa sia stata la volontà dei commissari della Commissione giustizia della Camera, che così hanno voluto modificare la attuale disciplina prevista in materia dall'ordinamento sul notariato, disponendo che la funzione del coadiutore notaio abbia carattere temporaneo e cioè sia limitata ad un quinquennio. Conseguentemente, a mio avviso, dovremmo soffermarci su questo punto per dire se condividiamo o meno il criterio limitativo nel tempo dell'attività del coadiutore notaio adottato dalla Commissione giustizia della Camera. Io sarei d'accordo anche su tale soluzione.

Per queste considerazioni, anche a nome del mio Gruppo, esprimo l'auspicio che il di-

segno di legge sia definitivamente approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

S A B A D I N I . Vorrei aggiungere a quanto è stato detto dal collega Viviani alcune considerazioni sulle prospettive aperte dal disegno di legge; il provvedimento infatti era e rimane strano nel momento in cui cerca di articolare un quoziente in rapporto al numero particolare degli esclusi dal concorso al quale si riferisce. Ripeto era e, secondo me, rimane strano per il suo contenuto particolaristico in quanto si riferisce ad un gruppo di persone, più o meno limitato, a partire da una determinata data — e non si capisce perchè non oltre quella data — ponendo poi, ad esempio, quel determinato limite di 50 anni proprio quando le persone che hanno superato i 50 anni, avendo dedicato più tempo in questa attività e avendo minore possibilità di impiego in altri settori avrebbero anche maggior ragione di rientrare nel provvedimento.

Mi sembra comunque che un punto preoccupante del provvedimento siano le sue finalità; il senatore Coppola ha detto — così mi pare di dover interpretare il suo pensiero — che questo disegno di legge vorrebbe porre termine a un certo sistema che, sotto certi aspetti, ha originato addirittura lo sfruttamento di determinate categorie. A mio parere invece, il provvedimento tende quasi a perpetuare la figura del coadiutore e infatti non a caso sono nate le osservazioni del senatore Attaguile, ora riprese dal collega senatore Filetti. L'articolo 2 è veramente strano perchè in esso gli idonei sono chiamati addirittura « candidati notai » come a dire che la prospettiva di queste persone dovrebbe essere quella di diventare notaio; poi vi è il termine di 5 anni, cui hanno fatto riferimento i senatori Attaguile e Filetti e con il quale si verrebbe a creare una profonda disparità di trattamento tra coloro che sono stati coadiutori nel passato e coloro che saranno coadiutori nell'avvenire. Una tale disparità di trattamento tra il passato e l'avvenire è anche macroscopica per il numero degli anni. Perchè, mentre quelli che in passato hanno svolto per due anni l'attività di coadiutore posso-



no essere assunti come notai, quelli che in avvenire diventeranno coadiutori per 5 anni non dovrebbero avere a loro volta diritto a diventare notai con le stesse norme e con gli stessi criteri? La mia preoccupazione è che la disparità di trattamento sia la premessa per un altro disegno di legge il quale proponga, fra qualche tempo, di porre riparo a tale manifesta ingiustizia.

Aggiungo dunque queste mie considerazioni a quelle che sono state già fatte, per esprimere la mia perplessità sul contenuto del provvedimento.

F O L L I E R I . Io credo che il Parlamento debba sempre autonomamente interpretare le esigenze che sgorgano dalla società, e credo che questa autonomia del Parlamento raggiunga il suo limite massimo quando, sciogliendosi le Camere, cadono tutti i provvedimenti che non siano stati approvati dai due rami del Parlamento. Ritengo però che non possa tacitare la nostra coscienza il fatto che in una materia come quella che è al nostro esame vi sia stato un qualunque precedente; il disegno di legge presentato dai senatori Arena ed altri aveva un determinato contenuto e voleva raggiungere uno scopo ben preciso: dare la possibilità ai 23 dichiarati idonei che non erano entrati in graduatoria di divenire notai. Nella discussione che si fece noi respingemmo che si potesse, sulla base della limitazione e del mimetismo della legge del 1962, proporre una legge del genere e per suggerimento del sottosegretario Pennacchini si venne nella determinazione di stabilire il principio generale che il Ministro della giustizia fosse autorizzato, quando si trattava di concorsi notarili, ad aumentare del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso. Ora, non interessa la cifra la quale trova riscontro nella norma di carattere transitorio, ma interessa il metodo e soprattutto, io direi il principio che noi abbiamo affermato. Non è esatto, senatore Filetti, che la legge sul notariato fosse strana perchè non prevedeva per il Ministro di grazia e giustizia la possibilità dell'aumento del 10 per cento come per gli altri concorsi. Gli altri concorsi si riferiscono in genere all'immissione nei ruoli statali, provinciali, regionali o comunali di

personale il quale deve andare in un ufficio, dove vi è una collettività o una collegialità, a rendere un determinato servizio. Non dimentichiamo poi la norma che stabilisce che detto personale per sei mesi deve fare un periodo di tirocinio ed essere alla fine confermato. Per i notai come per tutti i liberi professionisti la posizione è diversa, il notaio quando ha vinto il concorso, quando ha fatto il suo giuramento viene immesso nell'esercizio delle sue funzioni e può essere mandato in Sardegna, in Calabria, in una qualunque piccola sede dove come libero professionista deve assicurare con la sua preparazione, con la sua intelligenza, con il suo sacrificio, il risultato al cliente. Il notaio non può essere sostituito come avviene nei pubblici uffici e non può ricorrere ad altri quando si trova in difficoltà come fa chi ricorre al capufficio o al direttore; ripeto, il notaio assume in pieno la sua responsabilità nei confronti del cliente. Ecco perchè anche se l'intervento dello Stato per l'autorizzazione a questa professione è necessario e rispettabile, io non condivido e non ho condiviso neanche quando è stato proposto dal sottosegretario di Stato Pennacchini il principio che in materia di notariato si possa dare autorizzazione al Ministro di aumentare i posti del 10, 12, 15 o 20 per cento, così come non è possibile un aumento negli esami di procuratore legale quando vi è un numero limitato di posti.

Fatta questa premessa, aggiungo che noi abbiamo accettato, sia pure a maggioranza, tale principio che certamente non favorisce lo sviluppo delle libere professioni, perchè nessuno può ordinare ad un laureato in giurisprudenza di fare l'avvocato o il notaio; sono professioni di spiccata autonomia, liberalità e personalità. Naturalmente ci sono anche i « caduti », i quali si rifugiano in posti che forse procurano anche un maggior reddito; ma avendo noi affermato un principio a maggioranza, questo principio dobbiamo mantenere; avendo stabilito che si può, per quanto si riferisce al concorso del 1970, salvare quelle 23 persone, non ne discende, come conseguenza, che possiamo salvare tutti coloro i quali sono rimasti in attesa dal 1952 al 1970. Mi pare, anzi, che questo sia un principio di sovrana ingiustizia per coloro i qua-

li hanno abbandonato il campo, dopo la dichiarazione di idoneità, e si sono rivolti ad altre professioni senza rifugiarsi nel coadiutorato o in altre simili attività.

Quindi, a mio giudizio, la Commissione deve riportare il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Arena ed altri nell'alveo della sua proposizione, senza pericolosi allargamenti. Questi precedenti sono tali che indurranno ad analoghe richieste nelle altre carriere, non soltanto nelle libere professioni. Ciò è assurdo in uno Stato di diritto quale si dice essere il nostro. Questo non significa essere disumani: io credo che il Parlamento debba avere il coraggio, affermando la sua autonomia e soprattutto la sua saggezza, di non immettere nei ruoli persone che, essendo state superate dagli esami e dagli eventi, dopo venti anni si vedrebbero richiamate a queste funzioni notarili. Appoggio pienamente quanto affermato dal senatore Sabadini in merito all'articolo 2 e chiedo che, per la prossima seduta, si cerchi, anche con una intesa fra tutti i Gruppi, di riportare questo disegno di legge alla sua originaria impostazione. Infatti, come la Camera lo ha proposto al Senato questo provvedimento non può essere accettato, sia per i motivi che ho denunciato, sia soprattutto perchè è inopportuno andare a rimuovere situazioni vecchie di venti anni. Non dimentichiamo che vi potrebbero anche essere delle persone che hanno partecipato a quei concorsi, poi sono andate altrove e oggi possono dire: questi che hanno insistito, che non hanno trovato come sistemarsi, dopo venti anni hanno il premio della loro pigrizia, della loro neghittosità e, perchè no? della loro ignoranza, mentre noi altri siamo andati in altre professioni, ci siamo rivolti ad altri settori senza poter riuscire a soddisfare quella che era la nostra aspirazione.

MARTINAZZOLI. Nel dare parere favorevole al testo approvato dalla Camera devo dire che non mi turbano eccessivamente le considerazioni, per qualche aspetto moralistiche, svolte da parecchi colleghi. Dubito che il provvedimento al nostro esame si inquadri in una concezione sana quale dovrebbe essere quella che anima una norma di legge che, per sua natura, deve avere dei termi-

ni generali; però devo anche dire che non concordo con un certo tipo di discorso, accettato in taluni momenti, condannato in altri.

Non più di 15 giorni fa — e per quel che mi riguarda con una certa vergogna — abbiamo approvato una legge di variazione, in ordine al processo disciplinare degli avvocati, che si riferisce ad un avvocato del quale potrei anche dirvi nome e cognome. Non mi risulta che qualcuno di noi abbia, in quell'occasione, espresso particolari perplessità.

Un mese fa abbiamo approvato un'altra legge corporativa — quella che riguarda lo avanzamento in carriera dei magistrati — guarda caso, puntellata e difesa da tutte le componenti della magistratura a partire da Magistratura democratica per finire all'Unione magistrati. Anche a questo proposito non mi sembra che siano sorte particolari perplessità o turbamenti. Direi di più: un Parlamento più coraggioso — e mi si perdoni quanto vado dicendo — dovrebbe chiedersi se la professione di avvocato così come è organizzata nel nostro Paese sia ancora compatibile con quello Stato di diritto cui si richiamava il senatore Follieri, dato che si tratta di una corporazione, tutto sommato abbastanza superata dalle esigenze della società in cui viviamo. D'accordo, questa legge non mi entusiasma, però a mio giudizio è abbastanza difficile dire che il testo votato dalla Camera abbia peggiorato quello votato dal Senato, anzi bisogna dire che è molto più una legge speciale il nostro che non quello della Camera, la quale, in un certo senso, l'ha generalizzato.

Vogliamo, comunque, fare un vero atto di coraggio? allora non approviamo nemmeno il nostro testo, abbandonando al loro destino questa ventina di ultraraccomandati e senza andare a disturbare — è quello che più conta — lo Stato di diritto e l'autonomia del Parlamento.

LISI, *relatore alla Commissione*. Per concludere: la mia proposta di rinvio — come ho accennato poco fa — era dettata proprio da queste perplessità che sono venute affiorando dalla discussione e per trovare una certa armonia sul testo approvato dalla Camera. Debbo, comunque, ricordare che, per quanto riguarda il disegno di legge d'ini-

ziativa dei senatori Arena ed altri, esiste una deroga che tutti quanti noi abbiamo accettato (questo è ormai patrimonio legislativo del Senato della Repubblica), sancita nella seduta del 25 ottobre 1972. In quella occasione venne deciso di attribuire la facoltà al Ministro di grazia e giustizia, di aumentare del 12 per cento i posti messi a concorso in futuro. All'articolo 2 si fa riferimento, in merito a questa percentuale, al concorso del 1970. Questa non è una cosa nuova, come giustamente ricordava prima il collega Filetti: nel 1952 ben 103 o 105 — non ricordo esattamente — idonei furono successivamente dichiarati vincitori di concorso *ope legis*. Fermo restando che la fotografia si allarga, qual è lo spirito che anima la modifica introdotta dalla Camera? Visto e considerato che il disegno di legge Arena ed altri è, tutto sommato, una fotografia, non escludiamone coloro che si trovano a cavallo tra la legge del 1952 e quella che stiamo licenziando ora. Sotto questo aspetto, fermo restando che è male ricorrere a leggi di tipo particolare, dato che abbiamo derogato nel 1952 e con il provvedimento presentato dal senatore Arena abbiamo sancito un'ulteriore deroga, sarebbe iniquo che da questa deroga venissero escluse quelle persone che sono invece indicate nel testo licenziato dal Senato.

Non mi sembra che sia necessaria un'interpretazione autentica dell'articolo 2 pervenutoci dalla Camera, perchè penso che una lettura attenta di tale articolo e dell'articolo 4 possa sgomberare il terreno da ogni preoccupazione. L'articolo 2, infatti, dice: « I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza ».

Il coadiutore notaio, così com'è previsto dall'articolo 45 della legge del 1913, è una cosa del tutto diversa; infatti detto articolo recita: « Al notaio cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone

che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio, o anche fra i notari esercenti nello Comune ».

Questo articolo è stato tenuto presente dal legislatore, tanto è vero che lo ha ricordato all'articolo 4 dicendo: « I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda... ».

Per concludere, io ritengo che, dal momento che abbiamo approvato il testo presentato dai senatori Arena ed altri, risponda a quelle ragioni di equità che qui sono state esposte la soluzione adottata dalla Camera, che ha esteso l'agevolazione ad una categoria di persone che noi non avevamo prevista.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al testo approvato dalla Camera dei deputati. Non ho seguito personalmente l'iter di questo disegno di legge, ma mi è noto come siano andate le cose in questa sede e presso l'altro ramo del Parlamento.

Il Governo era inizialmente contrario all'estensore del principio che con il presente provvedimento si è voluto introdurre; questa impostazione, però, ad un certo momento ha raggiunto, attraverso un compromesso al quale hanno partecipato tutti i Gruppi, l'unanimità dei consensi.

L U G N A N O . Non mi pare che ci sia stata l'unanimità.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi hanno detto che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità, comunque attraverso un compromesso molto laborioso. Siamo di fronte, non vi è dubbio, ad una norma di carattere singolare; non però che un rinvio possa servire ad eliminare le perplessità che qui sono state fatte presenti.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

L I S I , *relatore alla Commissione*. Non ho insistito sulla richiesta di rinvio.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi fa piacere!

P R E S I D E N T E . Se il relatore non insiste sulla richiesta di rinvio, possiamo allora passare alla votazione degli articoli.

F O L L I E R I . Ho avanzato una proposta di rinvio fino alla prossima settimana per potere accertare nel frattempo quale sia stato l'atteggiamento assunto dai vari Gruppi alla Camera dei deputati; perchè ho saputo che in quella sede vi sono state delle astensioni. Chiedo, quindi, che la mia proposta venga messa ai voti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di rinvio fatta dal senatore Follieri.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.

Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità.

A T T A G U I L E . Ho detto poc'anzi che non intendo intervenire sul merito del disegno di legge. Desidero solo rilevare che con l'articolo 2 si va al di là degli obiettivi che i presentatori di questo disegno di legge si sono proposti, e si modifica l'articolo 32 del Regio Decreto 14 novembre 1926 n. 1953. Poi-

chè il disegno di legge in esame e l'articolo 2 voluto dall'altro ramo del Parlamento ridurrebbero notevolmente la possibilità di nominare coadiutore temporaneo persona diversa dal notaio esercente nel distretto, sarebbe stato opportuno a mio parere, esaminare a fondo la figura del coadiutore e nel contempo completare anche i casi di assenza prolungata come, per esempio, l'assenza dovuta all'esercizio del mandato parlamentare.

Nondimeno, poichè mi sono proposto di non entrare nel merito della discussione, chiedo che risulti dagli atti parlamentari che l'articolo 2 riguardi solo « i dichiarati idonei dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Se siamo d'accordo su questo punto non ho altro da aggiungere.

F O L L I E R I . Non comprendo la richiesta di una interpretazione che sarebbe tautologica; tale interpretazione infatti è già nel disegno di legge. Se lei, senatore Attagui- le, ha qualche perplessità presenti un emendamento. Noi ora formuliamo un articolo di un disegno di legge che sarà interpretato quando diventerà legge.

A T T A G U I L E . Ma i presentatori del disegno di legge possono esprimere un parere.

F O L L I E R I . Neanche i presentatori possono dare un'interpretazione autentica di un testo che non è ancora legge.

L I S I , *relatore alla Commissione*. Una interpretazione autentica non può essere data, però per la mania di ermeneutica che investe il nostro Paese, è bene che i lavori parlamentari soccorrano anche a questa interpretazione. Io posso dire che l'articolo 2, non solo letteralmente ma anche nelle nostre intenzioni, non rappresenta in nessun modo un tentativo di mutare quello che è previsto nel capo quarto dell'articolo 43 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

A T T A G U I L E . Mi dichiaro soddisfatto.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 (articolo 2 nel testo già approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma del suddetto articolo non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente articolo:

Art. 4.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purchè non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia

per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parità di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro di grazia e giustizia ed è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.